

REGOLAMENTO (CEE) N. 173/76 DELLA COMMISSIONE

del 27 gennaio 1976

che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili alle altre piastrelle, blocchetti e lastre da pavimentazione o da rivestimento della voce doganale n. 69.08 originari della Corea del Sud beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3010/75 del Consiglio del 17 novembre 1975

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3010/75 del Consiglio, del 17 novembre 1975, relativo alla concessione di preferenze tariffarie per alcuni prodotti originari di paesi in via di sviluppo⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 2,

considerando che, in virtù dell'articolo 1, paragrafi 3 e 4, di detto regolamento, la sospensione dei dazi doganali è accordata, per ciascuna categoria di prodotti entro il limite di un massimale comunitario espresso in unità di conto, pari al 115 % dell'importo risultante dalla somma, da un lato, del valore delle importazioni cif dei prodotti in questione nella Comunità, nel 1971, provenienti dai paesi o territori beneficiari di tale sistema, esclusi quelli che beneficiano già di regimi tariffari preferenziali diversi accordati dalla Comunità, e, dall'altro, del 5 % del valore delle importazioni cif nel 1972 provenienti da altri paesi, nonché dai paesi e territori che beneficiano già di tali regimi; che, nell'ambito di detto massimale, le imputazioni dei prodotti originari di uno dei paesi o territori menzionati nell'allegato B di detto regolamento non devono eccedere un importo massimo comunitario pari al 50 % del suddetto massimale, ad eccezione di taluni prodotti per i quali l'importo massimo è ridotto alle percentuali precisate all'allegato A del regolamento stesso; che per i prodotti considerati, la percentuale così ridotta è pari al 20 %; che, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, di detto regolamento, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata in qualsiasi momento all'atto delle importazioni dei prodotti in questione originari di uno di detti paesi o territori, non appena raggiunto a livello comunitario l'importo massimo in questione;

considerando che per le altre piastrelle, blocchetti e lastre da pavimentazione o da rivestimento e secondo i calcoli effettuati sulla base sopra indicata, il massimale è fissato a 2 387 000 unità di conto e che, quindi, l'importo massimo è pari a 477 400 unità di conto; che alla data del 22 gennaio 1976, le importazioni nella Comunità di altre piastrelle, blocchetti e lastre da pavimentazione o da rivestimento originari della Corea del Sud, beneficiaria delle preferenze tariffarie, hanno raggiunto l'importo massimo in questione; che, tenuto conto dello scopo perseguito dalle disposizioni di detto regolamento (CEE) n. 3010/75 che prevedono il rispetto di un importo massimo, occorre quindi ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione, nei riguardi della Corea del Sud,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A partire dal 31 gennaio 1976, la riscossione dei dazi doganali, sospesa in virtù del regolamento (CEE) n. 3010/75 del Consiglio, del 17 novembre 1975, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti, originari della Corea del Sud:

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
69.08	Altre piastrelle, blocchetti e lastre da pavimentazione o da rivestimento

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 gennaio 1976.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 310 del 29.11.1975, pag. 70.